



SPORTING CLUB  
SELVA ALTA

Associazione polisportiva dilettantistica

# STATUTO

VIA CHITOLA, 84 • VIGEVANO • 27029  
TEL.: 0381-346611/ 347416 • FAX: 0381-347416

e-mail:  
**sc\_selvaalta@yahoo.it**

# INDICE

## Statuto

1 - Premesse e scopi	pag.	4
2 - Soci e loro categorie	pag.	5
3 - Assemblee	pag.	7
4 - Organi direttivi	pag.	8
5 - Organi tecnici	pag.	9
6 - Organi di controllo	pag.	10
7 - Patrimonio sociale	pag.	10
8 - Scioglimento	pag.	11

# STATUTO

## 1. Premesse e scopi

**Art. 1 - COSTITUZIONE** - E' costituito lo "Sporting Club Selva Alta, Associazione polisportiva dilettantistica" con sede in Vigevano Via Chitola.

**Art. 2 - SCOPI** - Lo Sporting Club Selva Alta è una libera associazione apolitica e senza scopo di lucro avente per finalità lo sviluppo, la diffusione e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica e ricreativa, ivi comprese le attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento con riferimento alla pratica del tennis, dell'equitazione, del nuoto, del calcio, del basket, del golf, del tiro con l'arco e di ogni altro sport. Essa ha altresì la finalità di offrire ai soci ed ai loro familiari un'accogliente sede di ritrovo per gli svaghi ed il riposo, nonché di promuovere iniziative ricreative e culturali.

Per consentire lo sviluppo delle attività sportive sopra citate, è previsto che si possano stipulare convenzioni, anche di reciprocità, con altri club sportivi o associazioni di categoria.

L'associazione esplicitamente accetta ed applica le norme e le direttive impartite dal CONI, nonché gli statuti, i regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi delle federazioni sportive o enti alle quali avesse deliberato di aderire.

In considerazione dell'assenza di ogni fine di lucro in capo al Club, è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

## 2. Soci e loro categorie

**Art. 3 - SOCI** - Hanno diritto di essere soci dell'associazione coloro che ne fanno domanda accettata dal Consiglio Direttivo come da regolamento. Per il perfezionamento della loro iscrizione, i nuovi soci dovranno previamente sottoscrivere per accettazione il Regolamento del Club impegnandosi a rispettarlo durante tutto il periodo della loro associazione.

Il socio ha la facoltà di chiedere l'iscrizione al Club a nome proprio, ovvero a nome di società dallo stesso rappresentata, previa indicazione della carica ricoperta ed individuazione dei soggetti ammessi a fruire dei servizi e delle attività del Club.

Tutti gli associati hanno il dovere di :

- osservare il presente Statuto e il Regolamento generale, nonché i Regolamenti delle singole attività e in genere ogni provvedimento dei Competenti Organi del Club;
- non svolgere attività e fare azioni contrarie al buon nome, al decoro del Club e alle norme di buona convivenza civile;
- pagare la quota sociale entro il termine annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

**Art. 4 - CATEGORIE DI SOCI** - I soci dell'associazione sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- **Soci Ordinari:** è socio ordinario ogni persona che abbia superato i 18 anni di età che aderisca al Club a titolo individuale;
- **Soci Juniores:** il socio in parola (fino a 18 anni compiuti) deve essere espressamente autorizzato dall'esercente la potestà, al quale ultimo spettano i diritti di rappresentanza in seno al Club, ivi compreso il diritto di voto nelle Assemblee. I Soci minorenni non potranno essere eletti Consiglieri o Sindaci, ma potranno far parte delle Commissioni;
- **Soci Coppia:** sono soci Coppia i conviventi nello stesso nucleo familiare composto da sole due persone che aderiscono al Club collettivamente;
- **Soci Famiglia:** sono soci Famiglia i conviventi nello stesso nucleo familiare che aderiscano al Club collettivamente; .
- **Soci frequentatori:** è socio Frequentatore chi, non partecipando alle attività sportive ( palestra, piscina, tennis, etc.), intenda utilizzare solo i locali della "club house" ( sala carte, sala televisione, bar, ristorante).  
La categoria del socio Frequentatore è applicabile anche alla coppia, nel caso in cui entrambi, non partecipando alle attività sportive, intendano utilizzare solo i locali della "club house".
- **Soci Onorari:** sono soci Onorari le persone di particolare posizione, riguardo o merito nominate dal Consiglio Direttivo.

Indipendentemente dalla categoria di appartenenza i singoli soci godranno tutti delle medesime opportunità offerte dall'associazione.

**Art. 5 - ISCRIZIONE A SOCIO** - L'iscrizione va richiesta a mezzo domanda sottoscritta dal richiedente, e in caso di socio Junior sottoscritta anche dalla persona legalmente esercente la potestà sullo stesso, e controfirmata da almeno tre soci presentatori.

La domanda di iscrizione sarà inoltrata al Consiglio Direttivo che in mancanza di motivi di rifiuto la esporrà all'Albo Sociale per la durata di trenta giorni e nei successivi tre mesi accoglierà o respingerà l'istanza a maggioranza dei suoi componenti, dandone comunicazione ai soci presentatori senza obbligo di palesare i motivi della decisione adottata.

Ogni variazione di categoria o di componenti va richiesta a mezzo domanda al Consiglio Direttivo, che avrà i poteri di accogliere o respingere la variazione con le stesse modalità di cui sopra.

**Art. 6 - QUOTE SOCIALI** - Le quote dell' associazione sono annue e vanno corrisposte in via anticipata o secondo le modalità che di anno in anno verranno stabilite dal Consiglio Direttivo. Il loro importo sarà determinato per ogni categoria di soci dal Consiglio Direttivo almeno due mesi prima dell'inizio del nuovo anno sociale.

La partecipazione del socio, a qualunque categoria egli appartenga, non può essere temporanea.

La quota associativa è intrasmissibile sia per atto tra vivi che a causa di morte e non può essere rivalutata; inoltre le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione.

**Art. 7 - DIMISSIONI** - Le dimissioni da Socio dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo almeno un mese prima del nuovo anno sociale, in difetto di che il dimissionario sarà tenuto a corrispondere l'intera quota dell'esercizio successivo.

**Art. 8 - ESPULSIONE PER MOROSITA'** - I Soci morosi nel pagamento della quota sociale saranno invitati ad adempiere entro un certo termine corrispondendo la quota maggiorata dell'interesse legale di mora.

Trascorso il termine fissato, il Consiglio potrà procedere al recupero coattivo della somma dovuta, nonché deliberare l'estromissione del socio dalla compagine associativa per l'annualità successiva.

**Art. 9 - ESPULSIONE E SOSPENSIONE PER INDEGNITA' O PER INOSSERVANZA DEL REGOLAMENTO** - Il Socio che si rendesse indegno di appartenere al Club per condotta riprovevole, per danneggiamento volontario di cose comuni, per ripetuto disturbo alla quiete del Club, per insistente o sistematico ritardo nel versamento della quota, per la ripetuta inosservanza del Regolamento dell'associazione o per altro grave motivo, potrà essere espulso con provvedimento del Consiglio, dopo i dovuti accertamenti del Consiglio.

Nei casi meno gravi il Consiglio potrà limitarsi a sospendere il Socio colpevole, inibendogli di frequentare il Club per uno o più mesi.

Il Socio espulso o sospeso può impugnare la decisione del consiglio davanti al Collegio degli ex Presidenti del Club, che sarà collocato in Collegio dei Probiviri.

**Art. 10 - REISCRIZIONI** - I soci dimissionari (**Art. 7**) potranno essere re-iscritti con le stesse modalità richieste per i nuovi Soci. Se la re-iscrizione viene domandata entro un biennio dalle dimissioni, il Consiglio potrà richiedere anche il pagamento delle quote maturate nel frattempo, qualora non ritenesse giustificate le dimissioni date.

I soci espulsi per morosità (**Art. 8**) o per indegnità /inosservanza del regolamento (**Art. 9**) potranno essere riammessi soltanto in via eccezionale a giudizio discrezionale del Consiglio.

### 3. Assemblee

**Art. 11** - L'assemblea dei Soci potrà essere convocata in sessione Ordinaria o Straordinaria: essa è sovrana e può deliberare su ogni oggetto posto all'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire con almeno otto giorni di preavviso, a mezzo lettera o anche via fax o e-mail, nel quale sono indicate il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso fisserà anche la data per la seconda convocazione.

L'assemblea è normalmente presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o di suo impedimento, l'assemblea è presieduta da altra persona nominata dall'assemblea stessa.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

**Art. 12 - RAPPRESENTANZA** - All'assemblea possono partecipare tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali; a ciascun socio spetta il diritto ad un voto.

Ciascun Socio può delegare a rappresentarlo un altro socio; nessun socio può essere portatore di più di cinque deleghe.

**Art. 13 - VALIDITA' e VOTAZIONE** - L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno un quarto dei soci; in seconda convocazione con qualsiasi numero dei presenti.

Essa delibera votando per alzata di mano e con maggioranza semplice (metà più uno dei presenti); eccezionalmente delibera con votazione segreta nel qual caso è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

L'assemblea può deliberare di procedere con votazione segreta quando siano in discussione questioni di carattere eccezionale o quando si debbano annullare provvedimenti del Consiglio.

**Art. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA** - L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sui bilanci consuntivo e preventivo, sui rendiconti economico-finanziari, nonché per eleggere il Consiglio Direttivo e il Collegio Sindacale. L'Assemblea approva anche il Regolamento dell'Associazione predisposto dal Consiglio Direttivo.

L'elezione del Consiglio e del Collegio sindacale, se non avviene per acclamazione unanime, si fa per scheda segreta e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di suffragi (a parità il più anziano di età). La votazione e lo spoglio dei voti sono curati da tre scrutatori eletti dall'Assemblea, di cui il più anziano funge da Presidente.

**Art. 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA** - Può essere convocata in qualsiasi tempo, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando sia richiesta dal Collegio Sindacale o da almeno cinquanta soci.

Alla esclusiva competenza dell'assemblea Straordinaria sono riservate tutte le questioni aventi carattere eccezionale, nonché la modifica del presente statuto.

## 4. Organi direttivi

**Art. 16** - Organi direttivi sono: il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

**Art. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO** - Il Consiglio direttivo è composto da nove membri (Soci del Club e rieleggibili) eletti dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

Qualora, per dimissioni od altra causa, venisse a mancare un Consigliere, sarà chiamato ad integrare il Consiglio un altro Socio a discrezione del Consiglio stesso ; il Consigliere scelto per cooptazione resta in carica fino a che resta in carica il Consiglio che lo ha nominato; tuttavia quando per dimissioni, revoca o altra causa venga meno la maggioranza dei Consiglieri di nomina assembleare, quelli rimasti in carica dovranno senza indugio convocare l'assemblea stessa per la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Il mandato conferito ai membri del Consiglio Direttivo sarà da intendersi a titolo assolutamente gratuito e gli stessi hanno espresso divieto di ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle medesime discipline sportive per le quali il Club risulta affiliato al CONI o ad altro organismo federale equivalente.

**Art. 18** - Il Consiglio Direttivo nella prima seduta elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente e nomina un Segretario scelto tra i soci, senza diritto di voto.

Al Presidente viene attribuita la rappresentanza legale del Club.

Il Consiglio Direttivo deve redigere annualmente il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo, nonché i rendiconti economico-finanziari, i quali - prima di essere sottoposti all'assemblea ordinaria per la loro approvazione - devono rimanere depositati per almeno otto giorni precedenti la data fissata per la riunione . Il Consiglio Direttivo predispone anche il Regolamento dell'associazione sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo amministra il Club secondo le direttive dell'Assemblea e nei limiti del bilancio preventivo.

Redige e modifica i regolamenti del club e le loro norme non potranno in alcun caso essere in contrasto con lo Statuto stesso.

Le sue riunioni, cui vanno invitati i Sindaci e a cui possono assistere rappresentanze dei Soci, sono valide quando, essendo ritualmente convocate, siano presenti almeno sette membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono periodiche e devono tenersi con la frequenza che, di volta in volta, si renderà necessaria.

Ogni deliberazione dovrà riscuotere almeno quattro voti favorevoli.

In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

**Art. 19 - IL PRESIDENTE** viene eletto secondo il disposto dell'Art. 18 e dura in carica quanto il Consiglio.

**Art. 20 - IL VICE PRESIDENTE** viene eletto secondo il disposto dell'Art. 18 e dura in carica quanto il Consiglio; assume le funzioni del Presidente, quando lo stesso sia assente o impedito.

**Art. 21 - IL SEGRETARIO** viene nominato secondo il disposto dell'Art. 18 e dura in carica quanto il Consiglio; assiste il Presidente e redige i verbali; cura la riscossione delle quote, la tenuta dei libri contabili, l'elenco dei soci e delle altre scritturazioni sociali; conserva i fondi, fungendo da Cassiere e Tesoriere.

**Art. 22 -** Il Consiglio Direttivo può stabilire un regolamento che preveda gli orari per la utilizzazione degli impianti sociali e opportune norme per la ordinata vita del Club.

## **5. Organi tecnici**

**Art. 23 -** Organi Tecnici sono le Commissioni ed il Collegio dei Probiviri.

**Art. 24 -** Il Consiglio Direttivo può nominare Commissioni, affidando loro la cura delle Sezioni Sportive ( tennis, calcio, equitazione, nuoto, bocce, ecc.) o di particolari attività ( manifestazioni culturali, ricreative, ospitalità, ecc.).

**Art. 25 -** Ogni Commissione sarà composta da un Presidente nominato fra i membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente di Commissione eletto provvederà alla scelta dei componenti della commissione medesima la quale sarà composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, scelti fra i Soci del Club.

E' facoltà del Consiglio Direttivo sciogliere in qualsiasi momento le suddette commissioni, a sua discrezione.

**Art. 26 -** Le Commissioni dovranno curare assiduamente le attività delle Sezioni Sportive loro affidate. Le Commissioni Tecniche Sportive cureranno l'addestramento sportivo dei soci, il regolare svolgimento degli allenamenti e delle competizioni e, in genere, tutto ciò che riguarda l'andamento tecnico del Club.

**Art. 27 -** Le Commissioni non avranno poteri dispositivi ed agiranno sotto la diretta responsabilità del Consiglio che le ha nominate, fungendo da organi consultivi dello stesso.

**Art. 28 -** Il Collegio dei Probiviri, che è formato dagli ultimi tre Past Presidents del Club ancora soci, viene convocato dal Consiglio Direttivo allorquando deve decidere sui casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 10.



## 6. Organi di controllo

**Art. 29** - L'organo di controllo è costituito dal Collegio Sindacale.

**Art. 30** - Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti tra i soci dall'assemblea e dura in carica tre anni; i suoi membri sono rieleggibili. Esso controlla l'operato del Consiglio Direttivo, l'amministrazione del patrimonio sociale, l'osservanza dello Statuto e ne riferisce all'Assemblea annuale. Può partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo (senza voto deliberante) e può, in qualsiasi tempo, prendere visione dei libri contabili, nonché di ogni altro documento o scritturazione sociale.

**Art. 31** - Presidente del Collegio Sindacale è il Sindaco che ha riportato il maggior numero di voti o quello che sarà eletto dal Collegio stesso; egli presiede il Collegio e ne dirige e coordina l'attività.

**Art. 32** - I sindaci Supplenti sostituiscono quelli effettivi che venissero a mancare per qualsiasi motivo con precedenza per il più anziano di età.

## 7. Patrimonio sociale

**Art. 33** - Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili di proprietà dell'associazione;
- dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- da donazioni o lasciti.

I proventi con cui provvedere alle attività ed alla vita dell'associazione sono costituiti:

- dalle quote associative;
- dai redditi dei beni patrimoniali;
- dalle erogazioni e dai contributi volontari di cittadini, enti ed associazioni.

**Art. 34** - Il patrimonio è amministrato dal Consiglio Direttivo e conservato dal Segretario nei limiti del bilancio preventivo e secondo le prescrizioni dell'assemblea, sotto il controllo del Collegio Sindacale.

**Art. 35** - L'esercizio sociale è annuale ; i rendiconti patrimoniali ed economico sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea Ordinaria Annuale, che si terrà entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 36 - L'associazione rispetterà in ogni caso tutte le prescrizioni contenute nel capo III del Testo Unico Imposte sui Redditi e nell'art. 90 della legge 27.12.2002, n. 289.

## **8. Scioglimento**

**Art. 37 - SCIOGLIMENTO** - Lo scioglimento del Club è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe.

L'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e delibererà in ordine alla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad associazioni, società, enti o comitati aventi finalità sportive analoghe od affini a quelle del Club, eventualmente sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 l. 23 dicembre 1996, n. 662.